



## **Decreto Dirigenziale n. 111 del 08/10/2010**

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 4 Farmaceutico

Oggetto dell'Atto:

COMUNE DI SANTOMENNA - REVISIONE PIANTA ORGANICA DELLE FARMACIE  
RIFERITA ALL'ANNO 2010 - SEDE FARMACEUTICA UNICA RURALE - REISTITUZIONE  
DELLA SEDE STESSA E CONTESTUALE OFFERTA IN PRELAZIONE

## IL DIRIGENTE

alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Funzionario del Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal Funzionario medesimo

**VISTA** la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

**VISTA** altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

**VISTI** gli artt. 65 e 66 dello Statuto della Regione Campania approvato con L.R. nr. 6 del 28.5.2009;

**VISTA** la D.G.R. nr. 1337 del 31.7.2009 conferimento incarico di responsabile del Settore Farmaceutico;

**PREMESSO** che con D.D. nr. 104 del 27.9.2010, in osservanza a quanto richiamato dall'art. 1, comma 8 della L.R. nr. 2 del 21.1.2010, si è proceduto alla soppressione della sede farmaceutica unica rurale del Comune di SANTOMENNA;

**CONSIDERATO** che la L. nr. 475/1968, così come modificata dalla L. nr. 362/1991, prevede che vi sia una farmacia ogni 5.000 abitanti nei comuni con popolazione fino a 12.500 abitanti e una farmacia ogni 4.000 abitanti negli altri comuni;

- che con nota nr. 131469 del 15.2.2010, indirizzata ai Sindaci dei Comuni della Regione, alle AA.SS.LL. e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti, il Settore Farmaceutico ha dato l'avvio al procedimento finalizzato alla revisione della pianta organica delle farmacie dei Comuni della regione, relativa all'anno 2010;
- che con D.D. nr. 89 del 19.7.2010, si è proceduto alla istituzione di nuove sedi farmaceutiche nei Comuni della Regione in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie relativa all'anno 2010, confermando la vigente pianta organica delle farmacie per tutti gli altri comuni per i quali non risultano modificativi interventi dell'attuale piano di distribuzione del farmaco;

**RITENUTO** di dovere, quindi, in applicazione della suddetta L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, reistituire, per il Comune di SANTOMENNA, la sede farmaceutica unica rurale stabilendo che per il suddetto Comune spettano, complessivamente, nr. 1 sede farmaceutica;

- che in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991, a seguito della revisione della pianta organica, può essere assunta, per la metà delle sedi istituite, dal comune la titolarità tramite esercizio della prelazione;

**VISTA** la normativa vigente in materia;

## DECRETA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte, di:

- provvedere, in ambito di revisione della pianta organica delle farmacie, relativa all'anno 2010, in applicazione della L. nr. 475/68 così come modificata dalla L. nr. 362/91, a reistituire, per il Comune di SANTOMENNA, la sede farmaceutica unica rurale;
- confermare che le sedi spettanti al Comune di SANTOMENNA risultano essere di nr. 1 sede farmaceutica;
- offrire, contestualmente, all'Amministrazione Comunale, tramite l'esercizio della prelazione, la sede reistituita, in applicazione dell'art. 10 della L. nr. 362/1991.

Il presente decreto sarà comunicato all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione. Lo stesso decreto sarà trasmesso al Comune interessato, alla A.S.L. di Salerno, al Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di Salerno e all'Ordine Provinciale dei Farmacisti di Salerno, per l'affissione ai rispettivi albi, per quindici giorni consecutivi.

- Dott.ssa Margherita DE FLORIO -